

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2012
50/2012/R/EEL

DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, titolato “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito: Regolamento);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), 30 dicembre 2004, n. 250/04 e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07, come successivamente modificata e integrata, (di seguito: deliberazione n. 341/07) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/08);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall’Autorità;
- la lettera del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità in data 12 ottobre 2011, prot. Autorità 26104 (di seguito: lettera 12 ottobre 2011);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) prot. TE/P20110016005 – 14/10/2011 (prot. Autorità 26704 del 18/10/2011);
- la lettera di Terna prot. TE/P20120001670 – 03/02/2012 (prot. Autorità 3874 del 08/02/2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha definito, con l'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e, in particolare:
 - a) con gli articoli 3, 4 e 5, gli indicatori di qualità del servizio di trasmissione: Energia non fornita di riferimento, Numero di disalimentazioni per utente RTN, Quota di utenti RTN senza disalimentazioni;
 - b) con l'articolo 6, la comunicazione e il controllo dei dati di qualità del servizio di trasmissione;
 - c) con l'articolo 7, le modalità di determinazione dei livelli di partenza e dei livelli obiettivo;
 - d) con gli articoli 8 e 9, la determinazione degli incentivi e delle penalità per la qualità del servizio di trasmissione da effettuarsi entro il 31 ottobre 2011 con riferimento all'anno 2010, nonché i relativi meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio;
- l'Autorità ha determinato, con la deliberazione ARG/elt 169/08, i livelli di partenza ed i livelli obiettivo per gli indicatori di qualità del servizio di trasmissione;
- Terna ha inviato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione, ai sensi del comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07 e ai sensi del Codice di rete;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha effettuato i controlli a campione dei dati di qualità del servizio di trasmissione, ai sensi del comma 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07;
- successivamente ai controlli, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha inviato le risultanze istruttorie a Terna, con la lettera 12 ottobre 2011;
- gli incentivi netti, erogati a Terna per l'anno 2010, pari a 8.945.346,52 Euro, sono costituiti da 5.290.320,00 Euro di premi per l'indicatore Energia non fornita di riferimento, 5.094.674,46 Euro di premi per l'indicatore Numero di disalimentazioni per utente RTN per le Aree Operative Territoriali di Milano, Padova, Firenze, Roma e Cagliari e 1.439.647,94 Euro di penalità per l'indicatore Numero di disalimentazioni per utente RTN per le Aree Operative Territoriali di Torino e Napoli;
- in relazione all'indicatore Numero di disalimentazioni per utente RTN, ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, sono differite al 2011 un terzo delle penalità accumulate dalle Aree Operative Territoriali di Torino e Napoli nell'anno 2010, pari rispettivamente a 55.992,01 Euro e 663.831,96 Euro;
- Terna, nei termini previsti dal Regolamento, ha richiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio e, successivamente, vi ha rinunciato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere alla pubblicazione dei valori annuali e dei livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione;
- sia necessario determinare gli incentivi e le penalità relativi alla qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo 9, dell'Allegato A medesimo, in materia di meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio;

- sia necessario dare mandato, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di provvedere al pagamento degli incentivi netti, ottenuti come saldo di incentivi e penalità

DELIBERA

1. di pubblicare, nelle Tabelle 1 e 2, i livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione per l'anno 2010 e i relativi valori annuali di:
 - a) Energia non fornita di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'intera rete di trasmissione nazionale, esclusa la rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e successivamente acquisita da Terna (di seguito: RTN 2008);
 - b) Numero di disalimentazioni, per utente RTN, per gli anni 2009 e 2010, per ciascuna area operativa di Terna;
 - c) Quota di utenti RTN senza disalimentazioni, per l'anno 2010, per l'intera RTN 2008 e per ciascuna area operativa di Terna;
2. di determinare gli incentivi e le penalità per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 9, dell'Allegato A medesimo, in materia di meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio, come indicato nelle Tabelle 1 e 2;
3. di differire, all'anno 2011, il versamento di un terzo delle penalità relative all'indicatore Numero di disalimentazioni per utente RTN, per le aree operative di Terna di Torino e di Napoli, come indicato nella Tabella 2;
4. di dare mandato, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di effettuare il pagamento a Terna degli incentivi netti, pari a 8.945.346,52 Euro, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" e di fissare, al 31 marzo 2012, il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
5. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Terna ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE